

1. REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO PER STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO ESTERO

L'accesso ai corsi di istruzione superiore in Italia è regolato dalla normativa vigente del MUR in materia di validità dei titoli di studio:

<https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

I titoli di studio esteri che consentono l'accesso al sistema universitario italiano devono necessariamente presentare tutte le seguenti caratteristiche:

- Sono ottenuti dopo un percorso complessivo di almeno **12 anni di scolarità**;
- Soddiscano tutti i requisiti per l'ingresso ad un **corso analogo** a quello italiano presso le Università nel paese del sistema formativo a cui fanno riferimento;
- Sono conseguiti dopo aver frequentato **almeno i due anni finali** di uno stesso sistema educativo estero. NON SONO PERTANTO VALIDI I TITOLI FINALI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN SOLO ANNO DI FREQUENZA NEL PAESE ESTERO (es. partecipazione di studenti italiani a programmi di mobilità al corrispettivo del quarto anno di scuola superiore);
- Sono rilasciati da **scuole ufficiali riconosciute** nel paese del sistema educativo straniero;
- Sono stati sostenuti e superati **eventuali esami o prove finali** ove richiesti (es. Selectividad [PAU] in Spagna, YKS in Turchia...).

In alcuni casi sono previsti dei requisiti specifici che vanno ad aggiungersi a quelli sopraelencati:

TITOLO DI HIGH SCHOOL STATUNITENSE

Viene ritenuto valido il titolo *US High School Diploma* solo se integrato attraverso una di queste modalità:

- Superamento di almeno **tre APs** (Advanced Placements statunitensi) con un punteggio da 3 a 5 certificati dal **College Board** in tre diverse materie attinenti al corso di studio universitario richiesto.
Non sono sufficienti i soli corsi AP svolti durante l'ultimo e/o penultimo anno di high school riportati nei transcript of records.
La presenza di un AP in lingua italiana non è computabile nel caso di studenti con cittadinanza italiana o iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

OPPURE

- Frequenza e superamento di **un anno completo di College**.
In questo caso i crediti ottenuti non potranno essere utilizzati per la valutazione di carriera pregressa per iscrizioni ad anni successivi al primo o riconoscimento crediti.

N.B. Gli studenti italiani che abbiano frequentato i primi tre anni di scuola superiore di secondo grado in Italia ed il solo quarto anno in una scuola statunitense, devono terminare il quinto anno di scuola superiore e conseguire il diploma di maturità oppure frequentare e superare almeno un anno completo di College.

TITOLI AD ORDINAMENTO DEL REGNO UNITO (GCE / IGCE)

Sono ritenute valide le qualifiche finali *General Certificate of Education (GCE)* e *International General Certificate of Education (IGCE)* se attestano:

- Superamento di almeno **tre materie A-Level** (Advanced Level) attinenti al corso di studio universitario richiesto e con una votazione almeno sufficiente (passing grade).
- Superamento di una combinazione di **tre materie diverse tra A-Level e Cambridge Pre-U** (Principal Subject).

La presenza di un A-Level o Pre-U in lingua italiana non è computabile nel caso di studenti con cittadinanza italiana o iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

Il *Cambridge Pre-U Diploma*, composto da 3 Principal Subjects + Global Perspective and Research, può essere preso in considerazione in sostituzione dei 3 A-Levels.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB DIPLOMA)

Il diploma *International Baccalaureate* è ritenuto valido solamente se titolo ufficiale finale rilasciato da scuole accreditate presso l'[International Baccalaureate Organization \(IBO\)](#).

Non sono sufficienti né i soli corsi IB riportati nei transcript of records né la certificazione "IB Diploma Programme Course results"

PAESI IL CUI ORDINAMENTO PREVEDE UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE A 12 ANNI

In caso di titoli finali conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore a 12 anni la scolarità mancante potrà essere colmata in alternativa da:

- Frequenza e superamento di **uno** (nel caso di scolarità di 11 anni) **o due** (nel caso di scolarità di 10 anni) **anni accademici completi di università**.
- Superamento di corsi propedeutici (**Foundation Course o Foundation Year**).
- Conseguimento di un **titolo ufficiale di studi post-secondari** presso un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto.

N.B. Le citate certificazioni presentate per colmare gli anni di scolarità mancanti consentono esclusivamente l'immatricolazione al primo anno e NON possono in alcun caso essere considerate per la valutazione di carriera pregressa per iscrizioni ad anni successivi al primo.

Il Foundation Course o Foundation Year non può colmare la mancanza di requisiti specifici quali A-Levels / APs o eventuali esami o prove finali richiesti.

VERIFICA PREVENTIVA TITOLI ESTERI

In fase di iscrizione al test di ammissione verrà richiesto ai candidati che otterranno o che abbiano già ottenuto un titolo estero di inserire informazioni ed allegare documenti in loro possesso relativi al loro percorso scolastico per poter effettuare una verifica preventiva degli stessi.

Essendo la pre-verifica spesso antecedente al conseguimento del titolo finale ed eventuale superamento di esami o prove aggiuntivi e svolta sulla base di documenti provvisori, questa **non rappresenta una garanzia di ammissibilità** al corso richiesto che rimane subordinata al conseguimento titolo del ciclo precedente.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DEL TITOLO ESTERO

PREMESSA: ogni Ateneo ha facoltà di richiedere, in piena autonomia, la documentazione che ritenga utile ai fini di valutare l' idoneità di un titolo estero per l'accesso al corso prescelto.

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane ha unicamente una funzione informativa a supporto della valutazione, che rimane di competenza esclusiva del singolo Ateneo, e non garantisce pertanto la validità del titolo per l'accesso ad un corso universitario in Italia.

Il titolo di studio finale originale (o copia autentica) deve essere necessariamente munito di:

1. **Traduzione legale** in lingua italiana
2. **Legalizzazione o Apostille**
3. **Dichiarazione di Valore o Attestato di Comparabilità o Diploma Supplement**

1. Per informazioni in merito alle **traduzioni legali** è possibile rivolgersi alle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero oppure direttamente ad un traduttore giurato.
La traduzione non è richiesta in caso di: IB Diploma, Baccalauréat francese e Bachelor universitario accompagnato da Diploma Supplement in lingua italiana o inglese.

2. La **legalizzazione** attesta l'autenticità di un documento.
Per far legalizzare il proprio titolo di studio, è necessario rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica italiana nel paese estero di riferimento.

La "**Apostille**" (**Postilla**) **sostituisce la legalizzazione** nei paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Al seguente link è possibile consultare la lista completa dei paesi e l'Autorità competente al rilascio per ciascuno di essi:

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41>

N.B. Il titolo deve essere legalizzato o apostillato nel Paese del sistema educativo a cui fa riferimento (es. un IB Diploma conseguito in Gran Bretagna deve essere apostillato in Svizzera).

Non sono necessarie né legalizzazione né Apostille se il titolo viene rilasciato da uno dei seguenti paesi che hanno aderito ad una convenzione internazionale bi o plurilaterale:
Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Germania.

In breve:

Paesi aderenti alla convenzione de l'Aja	Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Germania	Altri paesi
X NO legalizzazione ✓ Sì Apostille	X NO legalizzazione X NO Apostille	✓ Sì legalizzazione X NO Apostille

3. Una volta che il titolo è stato apostillato o legalizzato, si può procedere con la richiesta della "**Dichiarazione di Valore**".

La Dichiarazione di Valore è un documento informativo prodotto dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate / Consolati / Centri Culturali) che fornisce la descrizione di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano e ne attesta il valore nel Paese di rilascio.

La Dichiarazione di Valore può essere sostituita da

a) **Attestato di Comparabilità**
(con titolo finale di scuola superiore)

b) **Diploma Supplement**
(con titolo finale di laurea)

a) L'**Attestato di Comparabilità** è un documento rilasciato da CIMEA-NARIC Italia (<http://www.cimea.it/it/index.aspx>) che può sostituire la Dichiarazione di Valore in quanto ne svolge la stessa funzione.

È consigliabile optare per l'Attestato di Comparabilità soprattutto nei casi in cui si riscontrino ritardi nel rilascio della Dichiarazione di Valore o sia complicato recarsi nel Paese estero per presentare la richiesta alle Autorità competenti.

b) Il **Supplemento al Diploma (Diploma Supplement)** è una certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore rilasciata dagli stessi Atenei nei Paesi aderenti al "Processo di Bologna" (http://ehea.info/page-full_members).

Fornisce una descrizione standardizzata di livello, contenuto e status degli studi portati a termine e sostituisce pertanto la Dichiarazione di Valore.

La Dichiarazione di Valore o l'Attestato di Comparabilità NON sono richiesti se il titolo conseguito è un IB Diploma. Il Diploma dovrà in ogni caso essere munito di Apostille.

Verrà richiesto in fase di immatricolazione di anticipare una copia digitale della documentazione che andrà in seguito presentata in originale alla Segreteria Studenti per le opportune verifiche.

3. AMMISSIONE, INGRESSO E SOGGIORNO PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO

Gli step da seguire per l'accesso al Corso prescelto in caso di studenti richiedenti visto sono i seguenti:



L'**ammissione** ai Corsi di Laurea a numero programmato è regolata da una prova di accesso. Per i Corsi che prevedono una quota sia per studenti comunitari ed equiparati che per studenti extracomunitari vi saranno due prove di ammissione riservate rispettivamente all'una o all'altra categoria.

Sostenere il test non riservato alla propria categoria di appartenenza, comporta l'automatica esclusione dal concorso.

I candidati in possesso di doppia cittadinanza di cui una è italiana o di un altro paese dell'UE, devono sostenere la prova riservata ai cittadini comunitari in quanto la cittadinanza UE è sempre quella che prevale.

Per i Corsi erogati in lingua inglese è necessario presentare al momento dell'immatricolazione una certificazione linguistica rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR (<https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>).

Il livello richiesto è indicato nei relativi Bandi di concorso.

La certificazione non è necessaria se il candidato ha svolto almeno due anni consecutivi finali di studi scolastici o universitari interamente in lingua inglese.

I candidati residenti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea che vengano ammessi ed intendano immatricolarsi ad un Corso in Italia, devono seguire le procedure per la **richiesta di visto** di ingresso per motivi di studio.

Il candidato richiedente visto deve in primo luogo compilare la domanda di **preiscrizione universitaria** all'interno del portale **UNIVERSITY**. In questa fase gli verrà richiesto di creare un profilo, selezionare l'Ateneo ed il Corso di laurea prescelto e caricare alcuni documenti quali: passaporto, documentazione relativa al titolo di studio e certificazione di lingua ove richiesta.

L'Università provvederà dunque a verificare le informazioni e gli allegati presentati e a validare la domanda completa che verrà a quel punto ricevuta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza del candidato.

ATTENZIONE:

- Il candidato può selezionare solamente **un Ateneo ed un Corso** universitario.
- **Non verranno validate domande prive di documenti scolastici.**
- La **lettera di ammissione** viene allegata dall'Ateneo al momento della validazione.
- Le università italiane non si occupano della procedura di rilascio dei visti, ambito di competenza esclusiva del MAECI. **L'accettazione di uno studente da parte di un'istituzione di istruzione superiore non garantisce automaticamente il rilascio del visto.**

Una volta ricevuta conferma di validazione, il candidato dovrà contattare il Consolato/l'Ambasciata italiana di riferimento per **richiedere il rilascio del visto** e potrà completare parallelamente la **procedura di immatricolazione** presso l'Università.

Si precisa che la preiscrizione sul portale UNIVERSITALY e l'immatricolazione al Corso per cui si è stati ammessi sono due procedure distinte e con fini differenti.

Il candidato che abbia presentato la sola domanda di preiscrizione tramite UNIVERSITALY NON è automaticamente immatricolato e NON è esentato dall'invio dei documenti richiesti alla Segreteria Studenti anche se già caricati nel suddetto portale.

Il mancato rilascio del visto per studio da parte dell'Autorità competente comporta automaticamente la decadenza dall'immatricolazione.

Ottenuto il visto per motivi di studio e completata l'immatricolazione, lo studente potrà fare ingresso in Italia.

Dal momento dell'arrivo in Italia avrà otto giorni di tempo per recarsi presso gli uffici postali ed inoltrare la richiesta di **permesso di soggiorno per studio** alla Questura competente della città in cui intende soggiornare.

Si ricorda che le procedure di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno sono di competenza esclusiva del Ministero dell'Interno.

Lo studente dovrà inoltre richiedere il **Codice Fiscale** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Informazioni dettagliate relative alle procedure di richiesta visto, permesso di soggiorno e codice fiscale sono presenti sul nostro sito al seguente link:

<https://www.unisr.it/en/servizi/international-students/immigration>